

Codice A1610A

D.D. 19 aprile 2019, n. 134

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. POLLONE (BI) - Intervento: Progetto di posa in opera di reti di protezione campo di attività sportive presso l'edificio scolastico. Fg 8 parte mapp. 239-240. Autorizzazione paesaggistica.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Arch.Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore  
Dott. Roberto Ronco  
(ex. L. 190/2012)

Allegato

Il Funzionario estensore Ombretta Goitre
---



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
Settore Territorio e Paesaggio  
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it  
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Classificazione 11.100/371/2019A/A16.000  
(da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei  
metadati del mezzo trasmissivo

Rif. n. 7938/A1610A del 26/03/2019

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31  
Comune: Pollone (Bi) – N.C.T. Fg. 8 parte mapp. 239-240  
Intervento: Progetto di posa in opera di reti di protezione campo di attività  
sportive presso l'edificio scolastico.  
Istanza: n. 1905 del 26/03/2019

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di Pollone (Bi) in data 26/03/2019, con nota prot. 1905 in data 26/03/2019, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

considerato che l'intervento previsto consiste nella posa in opera di una rete di protezione lungo il perimetro del campo sportivo, situato nel Comune di Pollone (Bi),

considerato altresì che il progetto di realizzazione del campo sportivo è stato già oggetto di autorizzazione paesaggistica da parte del Settore scrivente, con D.D. n. 319 del 14/08/2018 e che la realizzazione della sola rete di protezione costituisce variante al medesimo,

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

Classif. 11.100/371/2019A/A16.000

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di Pollone (Bi) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) - (Torrente Oremo) del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

considerato che il posizionamento della recinzione in rete metallica a protezione del campo sportivo già oggetto di autorizzazione di cui sopra, non risulta determinare alterazioni pregiudizievoli nei confronti delle attuali connotazioni paesaggistiche dei luoghi,

considerato che la medesima opera così come proposta non appare tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- l'altezza delle previste recinzioni, sia limitata ad un massimo di mt. 4, al fine di meglio favorire l'integrazione delle stesse con l'edificio scolastico esistente e rispetto al contesto di appartenenza;

*Classif. 11.100/371/2019A/A16.000*

- la presenza degli esemplari arborei previsti lungo una parte della visuale ad est del campo sportivo, sia prolungata rispetto a tutto il perimetro delle recinzioni in progetto, utilizzando specie arboree autoctone.

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Ombretta Goitre*

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Giovanni Paludi*  
*Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Delegato 2



TORINO 08 APR 2019

Regione Piemonte

@

Ministero per i beni e le attività culturali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER  
LE PROVINCE DI BIELLA NOVARA VERBANO-CUSIO-OSSOLA E  
VERCELLI

E p.c.

Prot. n. 4193 Class. 34.10.06/602

All.

**OGGETTO:**

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica

DESCRIZIONE: **POLLONE - (BI)**

Progetto di posa in opera di reti di protezione campo di attività sportive presso l'edificio scolastico  
via Deagostini, 13 - NCT Foglio 8 mappale 239

DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 01/04/2019 - vs. prot. n. 8443 del 01/04/2019  
protocollo entrata richiesta n.3970 del 03/04/2019

RICHIEDENTE:

PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica semplificata (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.;  
D.P.R. 31/2017)

PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE

DESTINATARIO: Regione Piemonte - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Vista la **documentazione** progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica,

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa **Soprintendenza**, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti **esprime parere favorevole** alle opere proposte, nel rispetto delle prescrizioni impartite nella nota citata dalla Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

